



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE**

così composta:

dott. Michele Di Mauro	Presidente Relatore
dott. Antonio Perinelli	Consigliere
dott. ^{ssa} Giulia Spadaro	Consigliere

all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 20 giugno 2023 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1346 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*), domiciliata in [REDACTED]
Roma, presso lo studio degli avvocati [REDACTED] (c.f. *C.F._1*) e
[REDACTED] [REDACTED] (c.f. *C.F._2*), che la rappresentano e
difendono con procura in calce all'atto di appello

APPELLANTE

E

Controparte_1 (c.f. *C.F._3*) e [...] *CP_2* (c.f. *C.F._4*), in qualità di *Controparte_3*
[...] (c.f. *C.F._5*), domiciliati in [REDACTED]
Roma, presso lo studio dell'avv. [REDACTED] (c.f. *CodiceFiscale_6*), che li
rappresenta e difende con delega in calce alla comparsa di risposta in appello

APPELLATI

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1066/2018 del Tribunale Ordinario di Roma pubblicata in data 12 gennaio 2018.

FATTO E DIRITTO

§ 1. — Con ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c. *Controparte_3* ha agito in giudizio nei confronti di *Parte_1* esponendo: - di aver frequentato il Centro *Parte_1* [...] nei locali siti in [REDACTED] per praticare un ciclo di fisioterapia comprendente due docce obbligatorie per ciascun giorno, dal 16 novembre al 16

dicembre 2010; - che dal 20 dicembre 2010 ha riscontrato un malessere generale contrassegnato da un elevato stato febbrile, tale da suggerirne il ricovero ospedaliero; - che il DEA del **Org_1** **Org_2** gli ha diagnosticato una “*legionellosi polmonare con insufficienza respiratoria*” e ne ha disposto il trasferimento presso il Dipartimento Malattie Infettive e Tropicali sino al 9.01.2011; - che, a seguito della segnalazione del caso fatta dall’ospedale alla ^{Cont} **Pt_2** , in data 27.01.2011 l’unità di profilassi delle malattie infettive parassitarie della **Parte_3** ha effettuato un’ispezione presso la sede di **Parte_1** e ha riscontrato risultati positivi di “*legionellosi pneumofila gruppo I*”; - che sino al mese di aprile del 2011 è stato sottoposto a periodici controlli attestanti la persistenza della patologia diagnosticata; - di aver dovuto rinunciare a un viaggio itinerante di oltre un mese con la propria compagna; - di essere stato costretto ad agire giudizialmente a tutela delle proprie ragioni, non avendo **Parte_1** dato riscontro alle richieste risarcitorie dell’esponente, nonostante l’esito della procedura di cui all’art. 696 bis c.p.c.

Tanto premesso, **Controparte_3** ha chiesto la condanna di **Parte_1** al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti, da quantificare in euro 23.193,29, con vittoria delle spese di lite.

Parte_1 non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

Con ordinanza in data 20 novembre 2015 il Tribunale ha disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, con fissazione dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.

La causa, istruita documentalmente, è stata così decisa con la sentenza indicata in oggetto:

*«il Tribunale [...] così provvede: 1. Accoglie la domanda proposta da **CP_3** [...] nei confronti della **Parte_1** in persona del legale rappresentante p.t., e, per l’effetto, la condanna a corrispondere in favore di **Controparte_3** la somma di euro 22.745,14, per il titolo di cui in motivazione, oltre interessi legali secondo i criteri indicati, il tutto secondo gli indici ISTAT, fino alla data del deposito della presente sentenza; 2. Condanna la **Parte_1** in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore di **Controparte_3** delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi professionali, ed euro 118,50 per esborsi, oltre iva e c.p.a. come per legge».*

Con atto di citazione ritualmente notificato **Parte_1** ha proposto appello avverso la suddetta sentenza deducendone l’erroneità sulla base di otto motivi, che saranno in seguito esaminati, e ne ha chiesto la riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni: «*Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: 1) [...]; 2) in via preliminare, rimettere in termini la società appellante ammettendo la stessa alla formulazione di istanze istruttorie e. in applicazione della normativa sulla negoziazione*

assistita, demandare le parti all'esperimento di tale procedura; 3) sempre in via preliminare dichiarare la nullità del processo di primo grado per mancata applicazione dell'art. 292 c.p.c. in tema di notificazione dell'ampliamento della domanda al convenuto contumace e disporre la remissione della causa al giudice di primo grado per la rinnovazione ovvero disporre la rinnovazione delle memorie ex art. 183 c.p.c. nel presente processo. ai sensi dell'art. 354 c.p.c. ultimo comma; 4) sempre in via preliminare, in accoglimento del motivo n. 3, dichiarare i capi di sentenza di cui al medesimo motivo n. 3 viziati da ultrapetizione con conseguente nullità parziale della sentenza; 5) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1066/2018 emessa dal Tribunale di Roma, [...], rigettare la domanda formulata dal signor CP_3 in primo grado perché infondata in fatto ed in diritto, [...]; 6) in via subordinata, [...], ridurre il quantum debeatur in accoglimento dei motivi di appello di cui ai nn. 5, 6, 7 e 8. Il tutto con vittoria di spese e compensi [...]».

Pt_1 Parte_1 ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e, in via istruttoria, l'ammissione di una CTU medico-legale.

Controparte_3 si è costituito, ha chiesto il rigetto delle avverse istanze e ha resistito all'appello, chiedendo che sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o dell'art. 348 bis c.p.c. e che sia, in ogni caso, rigettato nel merito.

L'istanza di sospensione è stata accolta limitatamente all'importo di euro 5.000,00.

Le istanze istruttorie sono state respinte.

All'udienza del 26 maggio 2021 il processo è stato interrotto per morte di

Controparte_3 .

Parte_1 ha riassunto il processo con ricorso in data 24 giugno 2021, con il quale ha insistito per l'accoglimento dell'appello.

Controparte_1 e Controparte_2 si sono costituiti in qualità di eredi di Controparte_3 e si sono riportati alle argomentazioni svolte dall'originario appellato.

La causa è stata rinviata, da ultimo, all'udienza del 20 giugno 2023 per la decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.

In sede di discussione orale le parti hanno dato atto dell'avvenuto pagamento delle

somme di cui alla sentenza impugnata, per gli importi non rientranti nell'ordinanza di sospensione.

§ 2. — L'eccezione di inammissibilità *ex art. 342 c.p.c.*, sollevata dagli appellati sarà esaminata nel trattare i singoli motivi di appello.

L'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da **CP_3** [...] ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare seguendo il procedimento decisorio ordinario, con tutte le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, perché all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto *in limine litis* non è apparsa evidente l'infondatezza dell'impugnazione.

Tale delibazione, peraltro, è stata implicitamente resa, in senso reiettivo, con l'ordinanza con la quale è stata parzialmente accolta l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata avanzata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.

§ 3. — L'appello, che contiene otto motivi, è parzialmente fondato.

§ 3.1. — Con il primo motivo di appello, rubricato *«Improcedibilità dell'azione giudiziaria per mancato preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3, comma 1, d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014»*, [...] **Parte_1** deduce che la sentenza è errata, in quanto il Tribunale non avrebbe rilevato il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, che nella specie sarebbe stata necessaria, vertendosi in materia di domanda risarcitoria volta a ottenere il pagamento di somme non eccedenti euro 50.000,00.

Conseguentemente, la sentenza di primo grado andrebbe riformata, dovendosi dichiarare l'improcedibilità delle domande dell'attore e dovendosi, in ogni caso, esperire in appello gli opportuni mezzi per la conciliazione giudiziale della lite.

Il motivo è infondato.

A riguardo si premette che il primo comma dell'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, nel testo applicabile *ratione temporis*, così stabilisce:

«1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
[OMISSIS]».

In base a tale norma l'esperimento del procedimento di mediazione, nei casi ivi indicati, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'improcedibilità deve essere, tuttavia, eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Ne consegue che, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 13 dicembre 2019, n. 32797), ferma restando la facoltà (ma non l'obbligo) del giudice d'appello di disporre la mediazione, «*atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2*» (Cass. 10 novembre 2020, n. 25155).

Ritenuto, pertanto, che *Parte_1* rimanendo contumace nel giudizio di primo grado, non ha eccepito l'improcedibilità delle domande dell'attore nel termine previsto e ritenuto che il Tribunale non ha rilevato d'ufficio la suddetta improcedibilità alla prima udienza, né all'udienza fissata ex art. 183 c.p.c. a seguito della trasformazione del rito da sommario a ordinario, il primo motivo di appello deve essere respinto, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale appena richiamato.

In proposito è opportuno aggiungere che non può essere accolta l'istanza di rimessione in termini avanzata da *Parte_1* in ragione del fatto che la stessa non si sarebbe avveduta della PEC con la quale le era stato notificato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per un errore scusabile, motivato dal fatto che in quel periodo era in corso il trasferimento della propria sede operativa, in quanto detto trasferimento non ha impedito all'appellante di prendere visione della notificazione dell'atto giudiziario di cui si discute, che risulta regolarmente recapitato al suddetto indirizzo telematico, regolarmente censito nei *pubblici elenchi*, e non è fonte, pertanto, di un errore scusabile rilevante ai fini della rimessione in termini.

§ 3.2. — Con il secondo motivo di appello, rubricato «*Violazione dell'art. 292*

c.p.c. sulla notificazione e comunicazione di atti al contumace», *Parte_1* censura il seguente capo della decisione, con il quale il Tribunale la ha condannata al pagamento di euro 4.775,10 a titolo di risarcimento del danno per la mancata partecipazione a un viaggio organizzato:

*«Emerge, inoltre, dal documento in data 12.03.2011 della *Org_3* che l'attore ha dovuto pagare una penale di euro 4.775,10 per la mancata partecipazione al viaggio *Org_4* »».*

Deduce *Parte_1* che, per tale parte, la sentenza di primo grado è nulla, perché, avendo ritenuto il Tribunale di trasformare il rito da speciale a ordinario, richiedendo la detta domanda un'istruttoria non sommaria, sarebbe stata necessaria la notificazione dell'atto che la conteneva alla convenuta contumace, stante il disposto dell'art. 292 c.p.c.; conseguentemente, la mancanza della notificazione di cui all'art. 292 c.p.c. renderebbe nullo il procedimento di primo grado.

Il motivo è infondato.

Nelle memorie ex art. 183 c.p.c. *Controparte_3* non ha proposto domande nuove rispetto a quelle formulate con il ricorso introduttivo, contrariamente a quanto assume *Parte_1* e come si evince dalla lettura dei suddetti atti.

Ne deriva che il motivo di appello in esame deve essere respinto, non venendo in rilievo la disciplina dell'art. 292 c.p.c.

§ 3.3. — Con il terzo motivo di appello, rubricato «Vizio da ultrapetizione», [...] *Parte_1* censura la sentenza di primo grado nella parte trascritta al § 3.2. e nella parte di seguito riportata, nella quale il Tribunale ha riconosciuto a *Controparte_3* gli interessi compensativi a titolo di risarcimento della mancata disponibilità delle somme dovute:

«Complessivamente deve essere riconosciuta all'attore la somma di euro 22.745,14, comprensiva della liquidazione del danno biologico, dell'invalidità temporanea assoluta e parziale, del danno morale e del danno patrimoniale. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata in euro 22.745,14, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come "lucro cessante", computabili sul valore medio del credito dal dì del fatto alla presente decisione, al saggio annuo del 2,44%, pari al rendimento che presumibilmente l'attore avrebbe ricavato dalle somme dovute, se le avesse tempestivamente percepite, utilizzandole nei più comuni sistemi di investimento (ad es. titoli di Stato). Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.».

Ad avviso di *Parte_1* la sentenza di primo grado è affetta da vizio di ultrapetizione, avendo il Tribunale accolto domande che non erano state formulate da *Controparte_3*.

Il rilievo è corretto.

In effetti dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio si evince che **CP_3** [...] ha agito in giudizio nei confronti di **Parte_1** per sentirla condannare al risarcimento dei seguenti danni: a) euro 12.189,15 per il ristoro del danno alla salute; b) euro 4.004,14 per il ristoro dei danni patrimoniali (spese di assistenza legale, spese di assistenza tecnica medico-legale e costi della CTU); c) euro 7.000,00 per danno non patrimoniale morale soggettivo, determinato dal turbamento e dallo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita derivati dalla vicenda per cui e causa e dal dispiacere per avere dovuto rinunciare, a causa della malattia contratta presso la struttura convenuta, a un viaggio itinerante di oltre un mese organizzato da **Org_3** (v. §§ 6., 8. e 9. del ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* e delle conclusioni ivi formulate).

Nelle memorie *ex art. 183 c.p.c.*, inoltre, **Controparte_3** ha ribadito, in relazione alla voce di danno sopra riportata sub lett. c), di avere agito per il ristoro di un danno non patrimoniale anche per quanto concerne la mancata partecipazione al viaggio **Org_4**”, avendo nelle memorie citate specificato che la documentazione relativa al citato viaggio è stata allegata *«al fine di provare il patito danno non patrimoniale»* e *«l'impegno già contrattualizzato dal ricorrente con l'agenzia di Viaggio e con la Org_3»*, nonché *«[del]la straordinarietà del viaggio stesso, che, per il sig. CP_3 è divenuto del tutto irripetibile»*.

Risulta evidente, quindi, che **Controparte_3** non ha agito in giudizio né per il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla risoluzione dei contratti stipulati per il viaggio organizzato (quantificato dal giudice di primo grado in euro 4.775,10), né per il risarcimento del danno per la mancata disponibilità del denaro.

In relazione a tale ultima voce di danno priva di pregio è l'affermazione dell'appellato, secondo cui il giudice di merito ben potrebbe riconoscere d'ufficio gli interessi compensativi, avendo la S.C. affermato che anche il danno derivante dalla mancata disponibilità della somma liquidata a titolo risarcitorio debba essere allegato e provato (Cass. 8 novembre 2016, n. 22607; Cass. 13 luglio 2018, n. 18564; Cass. 20 gennaio 2020, n. 1111).

Per quanto precede, la sentenza di primo grado è affetta dal vizio di ultrapetizione, avendo il Tribunale integrato e ampliato gli effetti giuridici delle domande sottoposte al suo esame in violazione dell'art. 112 c.p.c.

Conseguentemente, in accoglimento del motivo di appello in esame e a parziale riforma della sentenza impugnata, l'importo liquidato a **Controparte_3** deve essere

ridotto di euro 4.775,10 (corrispondente a quanto riconosciuto a titolo di danno patrimoniale per la cancellazione del viaggio *de quo*) e sulla residua somma dovuta di euro 17.970,04 (= euro 22.745,14 – euro 4.775,10) nulla gli può essere riconosciuto a titolo di interessi compensativi.

§ 3.4. — Con il quarto motivo d'appello, rubricato «*Erronea valutazione delle risultanze della CTU e infondatezza nel merito della domanda*», *Parte_1* censura il seguente capo della decisione, con il quale il Tribunale ha ritenuto fondate nell'an le domande risarcitorie dell'attore:

«Nel merito, la domanda proposta da *Controparte_3* nei confronti della *Parte_1* è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono. All'esito dell'istruttoria svolta hanno trovato ampio riscontro il fatto storico dedotto in giudizio dall'attore, la natura del danno subito dallo stesso e la derivazione causale del danno dalla malattia contratta presso il *Controparte_5*. Invero, dalla documentazione prodotta emerge che data 27.01.2011 l'unità di profilassi delle malattie infettive parassitarie *Con Pt_3*, dopo l'ispezione effettuata presso la sede della *Parte_1* accertava i risultati positivi di "legionellosi pneumofila gruppo I". Inoltre, attraverso la consulenza tecnica disposta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, congruamente motivata e fondata su accertamenti obiettivi - dalla quale pertanto non vi è ragione di discostarsi - è stato accertato che "con probabile certezza la fonte dell'infezione da Legionella diagnosticata al signor *CP_3* durante il ricovero al *Organizzazione_5* di Roma è da attribuire alle frequenti docce effettuate nel centro *Parte_1* ... anche se i livelli di contaminazione degli impianti del Centro Fisioterapico presentavano valori minimi, tali valori in una persona anziana, sofferente di diabete e di ipertensione possono senza dubbio essere sufficienti a trasmettere la suddetta infezione come in effetti è avvenuto ... è evidente quindi il nesso di causalità tra i cicli di terapia riabilitativa e l'infezione di legionella". In relazione alla entità dei danni fisici riportati dall'attore, il consulente medico nominato d'ufficio ha accertato che "la durata della inabilità assoluta è di 20 giorni, la durata della inabilità relativa al 50% di giorni 30 ... i postumi della citata patologia hanno ridotto la complessiva integrità psicofisica del p. nella misura del 7%". Le valutazioni espresse dal consulente tecnico, suffragate da adeguati accertamenti diagnostici e logicamente motivate, possono, pertanto, essere poste a fondamento della liquidazione del danno biologico quale danno patrimoniale che, comunque, deriva dalla menomazione della entità biologica dell'individuo. Circa la determinazione della somma dovuta, per la liquidazione del danno deve essere applicata la nota tabella del Tribunale di Roma, aggiornata al 2017. [...]. Pertanto, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno personale dall'attore subito come segue: euro 8.978,90 attuali a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, in considerazione dell'entità dei postumi (7%) e dell'età del danneggiato (73 anni al momento dei fatti per cui è causa); euro 2.164,00 per l'invalidità temporanea assoluta (pari a euro 108,20 per ognuno dei 20 giorni di invalidità); euro 1.623,00 per l'invalidità temporanea relativa (pari a euro 54,10 per ognuno dei 30 giorni di invalidità al 50%); pertanto, complessivamente euro 12.765,90, somme calcolate all'attualità. Per le sofferenze subite in conseguenza dei fatti, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia, appare equo liquidare l'ulteriore importo di euro 1.200,00 (pari a circa il 10% del danno biologico), che costituisce la necessaria personalizzazione del risarcimento del danno biologico, ottenuta

apprezzando i riflessi oggettivi e soggettivi del danno medesimo, e segnatamente le sofferenze derivanti dalle cure ricevute. Pertanto, alla luce di quanto precede, la somma da liquidare all'attore è pari a complessivi euro 13.965,90 (comprensiva della liquidazione del danno biologico, dell'invalidità temporanea assoluta e parziale e del danno morale). [...]».

Deduce *Parte_1* che il Tribunale ha errato nel fondare la propria decisione sulla relazione del CTU, in quanto: - *Controparte_3* avrebbe potuto contrarre la legionella anche nei giorni dal 17 al 19 dicembre 2010, durante i quali ha dichiarato ai medici di avere soggiornato nella propria casa di Nettuno; - la bassa concentrazione di legionella rilevata nelle docce della struttura appellata rende estremamente improbabile che *Controparte_3* abbia contratto l'infezione nei locali di *Parte_1* e ciò anche in ragione del fatto che nessun altro paziente che li ha frequentati nello stesso periodo ha contratto la legionella e tenuto conto dei tempi di incubazione della malattia, che potrebbe essere stata contratta solo in occasione dell'ultima seduta del 16 dicembre 2010; - l'insorgenza dell'infezione è stata favorita dalle patologie pregresse dalle quali era affetto *Controparte_3* al momento dell'accettazione per i cicli di fisioterapia; - le conclusioni del CTU sono smentite dalle osservazioni critiche del proprio CTP, il quale ha evidenziato che l'agente eziologico della polmonite potrebbe non essere stato la legionella, o potrebbe essere riconducibile a un ceppo di legionella diverso da quello presente nell'acqua dei locali di *Parte_1*

I profili di censura sopra sintetizzati non colgono nel segno.

§ 3.4.1. — Si rileva in primo luogo che la sentenza è immune da censure nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni medico-legali cui è pervenuto il c.t.u. nominato in sede di ATP, senza confutare le diverse valutazioni espresse dal consulente di parte di *Parte_1* e allegate all'elaborato peritale, nelle quali sarebbero state adeguatamente evidenziate le carenze delle conclusioni cui è pervenuto il consulente di ufficio.

A riguardo si premette che, in linea di principio, se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza (Cass., Sez. Lav., 19 luglio 2005, n. 15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. 9 maggio 1986 n. 3085).

Se, però, le conclusioni del c.t.u. siano state contestate dalle parti o da una di esse, il giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza.

In situazioni del genere, in particolare, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale (Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il c.t.u. abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. 25 giugno 2014, n. 14471; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15147: *«Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione»*; in senso conforme, Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass. 6 maggio 2021, n. 11917).

Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie il Tribunale non aveva motivo di esaminare e di confutare espressamente i rilievi del consulente di parte

di *Parte_1* essendosi il consulente d'ufficio fatto carico di esaminare nel proprio elaborato le considerazioni svolte dal CTP, come si evince dalla lettura della relazione del 19 gennaio 2012, nella quale il CTU ha osservato: - che non vi sono elementi per ritenere che *Controparte_3* possa avere contratto la legionella nella propria abitazione di Nettuno, sia perché in detta abitazione non risulta che siano stati fatti prelievi per la ricerca di eventuali contaminazioni dell'impianto idrico, sia perché, in base alle statistiche epidemiologiche, la contaminazione domestica è un evento molto raro «*che si presenta in casi isolati e sporadici quasi sempre in periodi estivi e mai invernali*»; - il periodo di incubazione della malattia, stimato tra i 2 e i 10 giorni, può essere più lungo «*specialmente negli immunodepressi*» e nella specie è compatibile con il lasso di tempo trascorso tra le sedute di fisioterapia alle quali si è sottoposto lo *CP_3* e il momento in cui la malattia è stata diagnosticata; - la circostanza che lo *CP_3* abbia contratto l'infezione nonostante i valori minimi di contaminazione degli impianti non vale a escludere la sussistenza del nesso causale tra la contaminazione dei locali e l'insorgenza della malattia, in quanto l'età del ricorrente e le patologie pregresse dalle quali era affetto lo rendevano più esposto al rischio di infezione, nonostante il basso livello di contaminazione.

Vertendosi, pertanto, nell'ipotesi sopra sintetizzata sub lett. b), gli obblighi motivazionali posti a carico del giudice di prime cure possono ritenersi adeguatamente soddisfatti con il rinvio alle conclusioni medico-legali del consulente d'ufficio.

Rileva, inoltre, il Collegio che nel presente grado di giudizio non vi è motivo di dubitare della correttezza delle risposte fornite dal c.t.u. alle note critiche del c.t.p., essendosi l'appellante limitato a richiamare le suddette note critiche senza spiegare per quali ragioni i chiarimenti forniti a riguardo dal c.t.u. sopra sintetizzati si tradurrebbero nella palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica e/o in affermazioni illogiche e scientificamente errate sulla scorta della documentazione medica versata in atti e senza indicare le fonti scientifiche del proprio convincimento (che, peraltro, non risultano indicate nemmeno nei “*Commenti a seguito colloqui intercorso*” del CTP di *Parte_1* allegati alla relazione del CTU).

Ritenuto, pertanto, che sotto tale profilo l'appello è espressione di un mero dissenso diagnostico non motivato (Cass. 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass. 29 aprile 2009, n. 9988; Cass. 3 aprile 2008, n. 8654; Cass. 13 agosto 2004, n. 15796; Cass. 17 aprile 2004, n. 7341; Cass. 28 ottobre 2003, n. 16223; Cass. 1 agosto 2002, n. 11467; Cass. 21 gennaio 1998, n. 530; Cass. 13 gennaio 1983, n. 245), che non risponde ai

requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., ne va ritenuta l'inammissibilità.

§ 3.5. — Con il quinto motivo di appello, rubricato «*Liquidazione del danno biologico in misura eccessiva*», *Parte_1* censura la sentenza di primo grado nella parte (trascritta al § 3.4.), in cui il Tribunale ha valutato il danno biologico in una percentuale del 7%, facendo proprie le considerazioni medico-legali del CTU.

Ad avviso di *Parte_1* il danno biologico sarebbe stato stimato in modo eccessivo, alla luce delle considerazioni svolte dal proprio CTP, il quale nei “*Commenti*” sopra citati ha sostenuto che il danno biologico *de quo* sarebbe da ricollegare alle patologie pregresse dalle quali era affetto *Controparte_3*.

Il motivo di appello in esame è inammissibile, essendo espressione di un dissenso diagnostico non motivato, non avendo *Parte_1* indicato quale sarebbe la documentazione medica dalla quale il Tribunale avrebbe dovuto desumere che le patologie pregresse, di cui lo *CP_3* era portatore, gli impedivano di condurre una vita normale ed erano tali da determinare una invalidità preesistente alla contrazione della legionella stimabile in sette punti percentuali, ovvero in percentuali minori e tale da incidere sulla liquidazione del danno nel presente giudizio, da effettuare con un calcolo differenziale (sulla questione concernente le modalità di liquidazione del danno alla salute in caso di menomazioni concorrenti: Cass. 11 novembre 2019, n. 28986).

§ 3.6. — Con il sesto motivo di appello, rubricato «*Insussistenza del diritto al risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla penale pagata per la cancellazione del viaggio* “ *Org_4* ”», *Parte_1* nel riportarsi a quanto dedotto con il terzo motivo di appello, deduce che il Tribunale non avrebbe dovuto accogliere la domanda volta a ottenere il risarcimento del danno patrimoniale derivato dalla cancellazione del viaggio *de quo*, perché non provata.

L'esame di tale motivo di gravame è assorbito dall'accoglimento del terzo motivo di appello.

§ 3.7. — Con il settimo motivo di appello, rubricato «*Mancanza di prova in relazione al danno patrimoniale per inidoneità della documentazione prodotta dall'appellato*», *Parte_1* censura il seguente capo della decisione, con il quale il Tribunale ha quantificato in euro 8.779,24 i danni patrimoniali patiti da *CP_3* [...] :

«*Passando alla valutazione del quantum debeatur in relazione ai danni patrimoniali richiesti da parte attrice, deve rilevarsi che emerge dalla documentazione prodotta che l'attore ha dovuto spendere euro 1.804,14 (cfr. doc. 6:*

fattura studio legale [redacted] per spese legali, oltre euro 1.200,00 per gli onorari del proprio medico legale (cfr. doc. 7: fattura dott. *Persona_1*), e, successivamente, euro 1.000 per i costi della CTU. Emerge, inoltre, dal documento in data 12.03.2011 della *Org_3* che l'attore ha dovuto pagare una penale di euro 4.775,10 per la mancata partecipazione al viaggio *Org_4*. Pertanto, il danno patrimoniale subito da *Controparte_3* deve essere quantificato in complessivi euro 8.779,24».

Deduce *Parte_1* che per tale parte il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda risarcitoria, non avendo il ricorrente dato dimostrazione di avere effettivamente sostenuto gli esborsi di euro 1.804,14 (comprensivi di rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge) per spese di assistenza legale nel procedimento di ATP, di euro 1.200,00 per onorari del proprio medico legale e di euro 4.775,10 per la mancata partecipazione al viaggio di cui sopra.

La doglianza è parzialmente infondata e parzialmente assorbita.

Controparte_3 ha, infatti, diritto al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento di ATP, che, tuttavia, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscergli non a titolo risarcitorio, ma a titolo di spese processuali, alla stregua del principio affermato dalla S.C., secondo cui «*Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto*» (Cass. 8 giugno 2017, n. 14268).

In tal senso deve essere, pertanto, corretta e integrata la motivazione della sentenza di primo grado (sulla questione concernente il potere del giudice di appello di confermare la sentenza impugnata sulla base di una diversa motivazione, tra le più recenti, Cass. 10 gennaio 2017, n. 352: «*La sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto; la portata della decisione va, quindi, interpretata secondo i criteri ed i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello*»).

Rileva, inoltre, il Collegio che ben può ritenersi fondata la domanda per quanto concerne la richiesta di rimborso delle spese di CTP, in quanto la relativa pretesa trova riscontro nella ricevuta di pagamento rilasciata dal CTP, la cui valenza indiziaria è suffragata dal fatto che l'effettivo espletamento della visita specialistica e dell'incarico conferito al CTP dott. *Per_2* menzionati nella ricevuta citata trovano conferma nella

Relazione medico-legale a firma del dott. *Per_2* depositata nel fascicolo di parte dell'ATP (sulla questione della valenza probatoria delle fatture quietanzate, Cass. 7 novembre 2014, n. 23788).

Si osserva, altresì, che non vi è motivo di dubitare della congruità dei suddetti compensi, essendo le doglianze di *Parte_1* limitate all'*an debeatur* e non investendo il *quantum*.

In relazione ai profili di censura in questione l'appello deve essere, pertanto, respinto.

Riguardo alle spese di annullamento del viaggio l'esame del motivo di appello in esame è assorbito dall'accoglimento del terzo motivo (v. § 3.3.).

§ 3.8. — Con l'ottavo motivo di appello, rubricato «*Insussistenza del danno da lucro cessante nella misura liquidata dal Tribunale nella sentenza impugnata*», [...] *Parte_1* nel riportarsi a quanto dedotto con il terzo motivo di appello, si duole del fatto che il Tribunale ha riconosciuto al ricorrente gli interessi compensativi sulle somme liquidategli a titolo risarcitorio.

L'esame di tale motivo di gravame è assorbito dall'accoglimento del terzo motivo di appello.

§ 3.9. — In conclusione, l'appello può essere accolto nei termini di cui al § 3.3.

Conseguentemente, a parziale riforma della sentenza impugnata, la somma dovuta da *Parte_1* a titolo risarcitorio deve essere ridotta da euro 22.745,14 a euro 17.970,04, oltre interessi legali del 12 gennaio 2018 (data della sentenza di primo grado) al saldo, somma che è stata, nelle more, corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata, come affermato dalle parti in sede di discussione orale.

Il ridimensionamento della pretesa del ricorrente non incide sullo scaglione da utilizzare per la liquidazione dei compensi professionali, con la conseguenza che la sentenza di primo grado deve essere confermata nel capo concernente le spese di lite, che rimangono a carico di *Parte_1* per il principio della soccombenza.

§ 4. — Visto l'esito complessivo della lite, che vede, comunque, soccombente *Parte_1* nonostante la parziale fondatezza dell'appello, appare equo compensare tra le parti le spese processuali del grado.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* e di *Controparte_2* in qualità di eredi di

Controparte_3 contro la sentenza indicata in oggetto, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

— a parziale accoglimento dell'appello e a parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara che l'importo dovuto da *Parte_1* a *Controparte_1* e a *Controparte_2* in qualità di eredi di *Controparte_3* ammonta a euro 17.970,04, oltre interessi legali dal 12 gennaio 2018 al saldo e che detto importo è stato integralmente corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata;

— compensa tra le parti le spese processuali del grado.

Così deciso in Roma il giorno 20 giugno 2023.

Il Presidente estensore
dott. Michele Di Mauro